

Costituzione della Repubblica Italiana

27. La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [Cost. 13].

Non è ammessa la pena di morte[, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (1).

-----

(1) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 1, L. Cost. 2 ottobre 2007, n. 1 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2007, n. 236). Le disposizioni relative alla pena di morte avevano perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.